



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
DALLA CHIESA SPINELLI

[REVISIONE 2020]



Titolo I - Norme Generali	3
Art. 1 - Principio fondamentale	3
Art. 2 - Patto Educativo di Corresponsabilità	3
Art. 3 - Diritti degli studenti e Impegni dell'Istituto	3
Art. 4 - Doveri degli studenti	3
Art. 5 - Rapporti tra scuola e famiglia.....	3
Art. 6 - Orario di ingresso	4
Art. 7 - Orario di uscita	4
Art. 8 - Assenze degli allievi.....	4
Art. 9 - La lezione	5
Art. 10 – Intervallo.....	5
Art. 11 – Pausa mensa	6
Art. 12 - Norme particolari per i docenti	6
Art. 13 – Divieto di fumo	6
Art. 14 - Abbigliamento.	6
Art. 15 - Danni.....	6
Art. 16 - Mezzi di riproduzione grafica	6
Art. 17 - Utilizzo dei locali dell'Istituto in orario extra-scolastico.....	7
Art. 18 - Biblioteca di Istituto.....	7
Art. 19 - Utilizzo laboratori	7
Titolo II - La Partecipazione alla Comunità Scolastica	7
Art. 20 - Organi collegiali e Assemblee di classe degli studenti	7
Art. 21 - Assemblee di classe dei genitori.....	7
Art. 22 - Assemblea di Istituto dei genitori.....	8
Art. 23 - Comitato dei Genitori	8
Art. 24 - Comitato studentesco	8
Titolo III - Visite Guidate a breve raggio e Viaggi d'Istruzione.....	8
Art. 25 - Regole generali	8
Art. 26 - Uscite brevi sul territorio.....	8
Art. 27 - Procedura per i viaggi di istruzione	8
Art. 28 - Modalità di esecuzione dei viaggi di istruzione.....	9
Titolo IV - Regolamento di Disciplina.....	9
Art. 29 - Principi in materia di sanzioni.....	9
Art. 30 - Composizione e competenza disciplinare del Consiglio di Classe e di Istituto.....	10
Art. 31 - Disciplina e categorie delle mancanze	10
Art. 32 - Procedimento e sanzioni per violazioni lievi	10
Art. 33 - Procedimento e sanzioni per violazioni gravi.....	11
Art. 34 - Procedimento e sanzioni per violazioni gravissime.....	12
Art. 35 - Le procedure di irrogazione dell'allontanamento dalla scuola	12

Art. 36 - Organo di garanzia.....	13
Titolo V - Pubblicità e Norme Finali	13
Art. 37 - Norme finali	13
Art. 38 - Altri regolamenti.....	13
Art. 39 - Norma di rinvio.....	13
Art. 40 - Approvazione e revisione regolamento	14
Art. 41 - Entrata in vigore e pubblicazione del regolamento	14

Titolo I - Norme Generali

Art. 1 - Principio fondamentale

L'Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Alberto Dalla Chiesa – Altiero Spinelli" di Omegna è luogo di educazione, cultura, formazione tecnica e professionale. Ogni attività che vi si svolge deve essere indirizzata al conseguimento di queste finalità. Coloro che operano per la scuola sono tenuti al rispetto dei diritti, delle idee, della provenienza etnica e della religione degli altri. La disciplina interna dell'Istituto è affidata al senso di responsabilità ed alla dignità degli studenti che, con l'assistenza dei docenti e di tutto il personale dell'Istituto, dovranno maturare una crescita personale che consenta loro di diventare parte attiva del tessuto sociale di appartenenza.

Art. 2 - Patto Educativo di Corresponsabilità

Ai sensi dell'art. 3 DPR 235/2007 i genitori, gli alunni e i docenti sono tenuti a sottoscrivere il "Patto Educativo di Corresponsabilità".

Art. 3 - Diritti degli studenti e Impegni dell'Istituto

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale, tecnica e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
3. Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.
4. Gli studenti hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni singolarmente o collegialmente, di esercitare autonomamente il diritto di scelta fra le attività integrative programmate nel POF ed offerte dall'Istituto.
5. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare le strutture scolastiche anche per forme autonome di attività extracurricolari, secondo un accordo preventivo col Dirigente Scolastico, tenuto conto degli obiettivi, delle modalità di attuazione e degli eventuali oneri finanziari.
6. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuoverne il successo formativo. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo ed svantaggio nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
7. La scuola garantisce la salubrità e la sicurezza degli ambienti nei quali si svolge l'attività educativa, anche a favore dei portatori di disabilità.
8. E' garantito il diritto di associazione, nonchè il diritto degli studenti di attuare iniziative in tal senso anche utilizzando i locali della scuola e favorendo il legame con gli ex studenti dell'Istituto.

Art. 4 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni di tutte le discipline dei corsi di appartenenza, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto, trasparente e di costruttiva collaborazione.
2. Gli studenti devono avere lo stesso rispetto che chiedono per se stessi anche nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei propri compagni, garantendo un comportamento corretto e coerente con i principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti che qui si intende integralmente richiamato.
3. Gli studenti devono osservare accuratamente e puntualmente le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento, dai regolamenti di utilizzo dei laboratori e delle aule speciali e, in generale, dalla vigente normativa in materia di prevenzione e sicurezza.
4. Gli studenti hanno il dovere di utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici, evitendo che il proprio compartimento possa arrecare danni al patrimonio della scuola; hanno l'obbligo di rispettare la vigente normativa in materia di conferimento dei rifiuti e di divieto di fumo in ambito scolastico.

Art. 5 - Rapporti tra scuola e famiglia

I genitori hanno il dovere di collaborare con la scuola all'educazione e alla formazione dei propri figli mantenendo uno stretto rapporto con i docenti, tenendosi costantemente informati dell'attività scolastica e partecipando alle riunioni degli organi collegiali. All'inizio di ciascun anno scolastico, sulla base di quanto deciso dal Collegio dei docenti, verranno comunicate alle famiglie le modalità, i tempi e la frequenza degli incontri con i docenti tesi alla verifica dell'andamento didattico e disciplinare degli alunni.

Art. 6 - Orario di ingresso

L'inizio, il termine, la sequenzialità delle ore di lezione e la durata della giornata scolastica sono fissati dal Consiglio d'Istituto, in conformità alle esigenze didattico-organizzative dell'Istituto e tenuto conto degli orari dei servizi di trasporto.

Gli alunni entrano nelle rispettive aule nei cinque minuti che precedono l'inizio della prima lezione mattutina o pomeridiana.

I docenti della prima ora di lezione hanno l'obbligo di trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio della medesima come previsto dal C.C.N.L.

Agli alunni che giungeranno entro un massimo di cinque minuti dall'inizio delle lezioni, verrà annotato il ritardo breve nel registro da parte del docente della prima ora; se il ritardo sarà superiore ai cinque minuti e comunque non superiore ai 15 minuti, lo studente avrà accesso alla lezione ma il ritardo dovrà essere giustificato il primo giorno utile successivo. Ritardi maggiori di 15 minuti comporteranno la perdita di validità dell'ora di lezione nella quale si è verificato il ritardo. Lo studente verrà comunque ammesso in aula per motivi di sicurezza.

Gli alunni che arrivano in Istituto con lieve ritardo dovuto all'intemperatività dei mezzi di trasporto pubblici possono entrare in classe senza obbligo di giustificazione scritta previa informazione alla segreteria e ai docenti da parte dei Collaboratori scolastici in servizio al box di ingresso.

La Dirigenza scolastica si riserva la possibilità di concedere agli allievi con particolari problemi di trasporto un'autorizzazione permanente di ingresso posticipata o di uscita anticipata.

Le entrate posticipate costituiscono un evento straordinario per gli studenti che devono partecipare con assiduità alle lezioni. Il libretto personale degli studenti contiene dieci spazi per le giustificazioni delle entrate posticipate. Nel caso di superamento di tale limite dovrà essere acquistato un nuovo libretto e dovrà essere ripetuta la procedura di registrazione previa opportuna informazione alla famiglia.

Le entrate posticipate saranno ammesse soltanto per gravi motivi e, comunque, consentite, non oltre le ore dieci.

In caso di reiterati e/o sospetti ritardi i docenti informeranno il Dirigente Scolastico o il Coordinatore di Classe.

Nel periodo invernale o in caso di mal tempo gli alunni possono accedere, nelle aree interne opportunamente predisposte, in anticipo rispetto all'orario di inizio delle lezioni e restano all'interno dell'Istituto sotto la sorveglianza diretta del personale collaboratore scolastico e/o dei docenti delegati per ogni plesso. Non possono assolutamente entrare nelle aule e nei laboratori prima di detto orario.

Nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni accedono con ordine nelle rispettive aule dove gli insegnanti in servizio alla prima ora sono ad attenderli. Nel periodo di tempo in cui gli alunni sono affidati al personale collaboratore scolastico, questo ha il dovere di segnalare al responsabile della struttura eventuali comportamenti o situazioni a rischio.

Art. 7 - Orario di uscita

Gli alunni di norma non possono lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni antimeridiane o pomeridiane. Il permesso di uscita anticipata potrà essere concesso dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o dai responsabili di plesso solo in casi di evidente e documentata necessità.

Per gli alunni maggiorenni l'autorizzazione potrà essere soggetta ad una verifica telefonica presso la famiglia. Gli allievi minorenni potranno uscire in anticipo solo se prelevati dai genitori o da un loro delegato.

In caso di legittimo impedimento dei genitori gli studenti minorenni saranno autorizzati a lasciare anticipatamente l'istituto se i genitori forniscono entro le ore nove, in aggiunta alla normale richiesta effettuata nel libretto personale, apposita richiesta scritta con posta elettronica (e-mail ybis00400b@istruzione.it) alla **segreteria didattica**.

In caso di malessere improvviso, i genitori saranno contattati ed invitati a prelevare l'allievo presso la struttura scolastica. In caso di malessere o infortunio grave, il docente o il personale collaboratore scolastico contatterà il servizio sanitario. Il personale della scuola, se abilitato, presterà intervento di primo soccorso, attivando poi tutti i conseguenti adempimenti amministrativi. Nel caso sia necessario il trasporto presso una struttura pubblica attrezzata (pronto soccorso, ospedale, ecc.) il docente o un collaboratore scolastico accompagneranno l'alunno e lì rimarranno sino all'arrivo di un genitore o persona maggiorenne da lui designata.

Le uscite anticipate costituiscono un evento straordinario per gli studenti che devono partecipare con assiduità alle lezioni. Il libretto personale degli studenti contiene dieci spazi per le giustificazioni delle uscite anticipate. Nel caso di superamento di tale limite dovrà essere acquistato un nuovo libretto e dovrà essere ripetuta la procedura di registrazione previa opportuna informazione alla famiglia.

Le richieste di uscita anticipata devono essere comunicate alla dirigenza scolastica prima dell'inizio delle lezioni.

Per gli studenti che svolgono attività sportiva, in base al calendario fornito dalle società sportive, il Dirigente Scolastico potrà concedere un eventuale permesso permanente di uscita anticipata.

Le uscite anticipate saranno ammesse soltanto per gravi motivi.

Art. 8 - Assenze degli allievi

L'assenza dell'alunno di uno o più giorni di lezione deve essere giustificata su apposito libretto fornito dalla scuola che viene consegnato all'inizio di ogni anno scolastico e sul quale i genitori o i tutori legali apporranno la propria firma. L'insegnante della prima ora deve controllare le assenze del giorno precedente, sia del mattino che del pomeriggio e indicare nell'apposita casella del registro di classe gli alunni che hanno giustificato l'assenza, controllando se i giorni di assenza concordano con quelli della giustificazione.

Lo studente che si è assentato esibisce il libretto di giustificazione dell'assenza, debitamente compilato e firmato da un genitore o dallo studente stesso se maggiorenne. Quest'ultimo caso non esonera la Scuola dall'informare le famiglie quando lo ritenga opportuno.

Le assenze vanno giustificate il giorno di rientro a scuola.

Nel caso di ulteriore ritardo nella presentazione della giustificazione, lo studente è ammesso in classe in via provvisoria dal docente, ma ne verrà avvisata la famiglia.

Nel caso l'alunno smarrisca, deteriori o distrugga il libretto personale ne deve richiedere una copia in segreteria didattica e gli verrà addebitato il costo del nuovo libretto.

Per un efficace controllo delle assenze è opportuno che la famiglia informi il Dirigente Scolastico o il coordinatore di classe se le assenze del proprio figlio dovessero essere superiori ai cinque giorni di lezione consecutivi.

La partecipazione a manifestazioni e/o scioperi da parte di studenti minorenni che comportano astensione dalle lezioni devono sempre essere giustificate dai genitori.

In applicazione dell'art. 14, 7° comma del DPR 122/2009 in materia di valutazione, con il presente regolamento si approva la deroga, prevista per casi eccezionali (assenze documentate e continuative), a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Art. 9 - La lezione

Durante le lezioni gli alunni devono essere in possesso di tutto il materiale occorrente indicato dagli insegnanti. Ovunque si svolga l'attività scolastica, il comportamento di ognuno deve essere educato e corretto. Il comportamento tenuto dallo studente non deve recare danno allo svolgimento della lezione né nella propria classe né in quelle vicine, ma soprattutto deve consentire di trarre il massimo profitto dalle lezioni stesse.

Non è consentita agli alunni l'uscita dall'aula durante l'ora di lezione. Eventuali ed occasionali deroghe a questa norma sono stabilite dall'insegnante in servizio nell'ora di lezione. L'uscita dall'aula durante le ore di lezione è pertanto del tutto eccezionale e non può comunque essere consentita a più di un alunno per volta. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.

Il passaggio degli alunni da un'aula o locale all'altra/o della scuola deve avvenire con ordine e sollecitudine. I collaboratori scolastici unitamente ai docenti presenti in istituto contribuiranno alla vigilanza sullo spostamento da un'aula all'altra. Eventuali ritardi verranno gestiti ai sensi dell'art. 6.

Durante il percorso fra i plessi e per raggiungere strutture esterne all'istituto gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto e disciplinato, avere un linguaggio controllato ed astenersi dal fumare.

Non è consentito sostare nei corridoi né usare i distributori di cibi e bevande se non durante l'intervallo. Non è consentito l'uso del telefono cellulare durante le lezioni.

Non è consentito mangiare o bere durante le lezioni.

Ogni docente vigilerà durante l'attività didattica che le aule, sia normali che speciali, vengano tenute in modo decoroso. In caso di assenza improvvisa degli insegnanti l'orario delle lezioni subirà la necessaria modificazione.

Al verificarsi di difficoltà a sostituire i docenti assenti con il personale in servizio potrà essere posticipato l'inizio delle lezioni o anticipato il termine delle stesse. Le eventuali modifiche saranno comunicate alla famiglia il giorno precedente al verificarsi della variazione. Nelle classi con la totalità di studenti minorenni tali modifiche potranno essere effettuate senza preavviso.

Art. 10 – Intervallo

Le tempistiche di svolgimento dell'intervallo sono definite dal Consiglio d'Istituto ed organizzato secondo le direttive del Dirigente Scolastico.

Durante l'intervallo agli alunni è vietato uscire dalle aree stabilite.

Non è consentito rimanere nei laboratori né nelle aule speciali.

La sorveglianza viene assicurata dal personale dell'Istituto secondo le direttive del Dirigente Scolastico.

Il personale collaboratore scolastico è tenuto a interagire con i docenti e a segnalare ogni situazione anomala o di pericolo.

E' assolutamente vietato sporgersi da finestre, uscire sui balconi e sostare sulle scale di sicurezza e sui pianerottoli di dette scale.

A norma del Decreto Legge 104 del 12/09/2013 è vietato fumare in tutte le aree coperte e scoperte anche pertinenziali del complesso scolastico

Tutti i rifiuti derivanti dal consumo di cibi e bevande dovranno essere riposti negli appositi cestini secondo le modalità della raccolta differenziata.

Art. 11 – Pausa mensa

Durante la pausa mensa gli alunni possono sostare esclusivamente nelle aree assegnate e non possono assolutamente salire ai piani superiori o entrare nelle aule, nei laboratori e nelle aule speciali.

I locali destinati al servizio mensa presso la sede centrale sono regolati da apposita convenzione.

Gli alunni che ne fanno richiesta sono autorizzati a consumare durante la pausa mensa il pasto portato da casa nel locale predisposto dal Dirigente scolastico e sotto la sorveglianza di un docente.

Art. 12 - Norme particolari per i docenti

Nessun allievo può essere lasciato per punizione in corridoio; l'alunno, che per motivi disciplinari, viene allontanato dalle lezioni deve essere accompagnato dal docente in presidenza con la relativa nota sul registro di classe. Durante la temporanea assenza dell'insegnante un collaboratore scolastico dovrà vigilare sugli alunni.

I docenti in servizio nelle classi dovranno annotare sul registro di classe le assenze, i ritardi, le entrate posticipate e le uscite anticipate degli alunni salvo che queste ultime siano state autorizzate dal Dirigente Scolastico per l'intero anno.

E' vietato mandare gli alunni nella sala insegnanti a prendere libri, compiti od altro nei propri cassetti. L'insegnante risponde dell'indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento e della vigilanza sul contegno disciplinare dei propri alunni. Ogni insegnante, con la propria disciplina e con la coscienziosa osservanza dei propri compiti, deve essere di esempio ai giovani se vuole da essi ottenere disciplina ed il compimento dei loro doveri.

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del docente curricolare e dei docenti di sostegno assegnati alle classi. Al cambio dell'ora lo spostamento da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile.

Il docente di sostegno accompagna nello spostamento da un'aula all'altra lo studente cui è assegnato contribuendo al vigilanza sull'intero gruppo classe. Per assicurare la continuità della sorveglianza sugli alunni i collaboratori scolastici dovranno essere presenti nelle aree di loro competenza al cambio dell'ora di lezione collaborando alla vigilanza degli alunni fino all'arrivo nell'aula dell'ora successiva. I docenti che iniziano o riprendono le lezioni durante la giornata devono essere presenti fuori dall'aula di competenza fin dall'inizio della propria ora di lezione.

I docenti tenuti all'assistenza durante l'intervallo o la pausa mensa non possono allontanarsi dall'area loro assegnata. Gli insegnanti con eventuali ore a disposizione sono tenuti a visionare e sottoscrivere l'incarico ricevuto nell'apposito registro.

Le verbalizzazioni devono essere effettuate con la massima precisione e tempestività.

Art. 13 – Divieto di fumo

Per una sana educazione alla salute e nel rispetto dei "non fumatori", è vietato fumare in tutte le aree coperte e scoperte e pertinenziali del complesso scolastico.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni, anche di natura pecuniaria, previste dalla vigente normativa in materia così come riportate nella cartellonistica affissa all'interno dell'Istituto.

La violazione al divieto di fumo sarà altresì sanzionata disciplinarmente.

Art. 14 - Abbigliamento.

L'abbigliamento degli alunni, del personale docente e non docente deve essere adeguato all'ambiente educativo. E' severamente vietato presentarsi a scuola in pantaloncini corti, magliette scollate, canottiere o abiti succinti, in ciabatte o infradito. E' vietato indossare cappelli, cuffie e bandane.

Le violazioni saranno sanzionate disciplinarmente.

Art. 15 - Danni

E' un dovere civico di tutti cooperare alla buona conservazione dei locali della scuola, delle suppellettili, del materiale didattico. Il personale docente ed A.T.A. deve segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico ogni danno riscontrato; mentre gli alunni dovranno segnalarlo all'insegnante presente in aula. I danni cagionati dagli allievi a causa di comportamento scorretto, determinano l'obbligo di risarcimento. L'entità del risarcimento viene valutata dal Dirigente Scolastico a seconda della gravità del danno e della spesa che si rende necessaria per la sua riparazione. La somma verrà riscossa tramite bollettino di C.C.P. con relativa causale di versamento. Gli insegnanti potranno essere ritenuti corresponsabili dei danni arrecati dagli studenti affidati alla loro sorveglianza se non hanno dato loro le necessarie disposizioni circa il corretto uso delle attrezzature. I danni provocati ai beni dell'Istituto, oltre a determinare l'obbligo del risarcimento, possono comportare provvedimenti disciplinari nei confronti degli autori e, nei casi previsti dalla legge, denuncia alle competenti Autorità.

Se il danno viene accertato all'interno di un'aula o di un laboratorio e non è possibile risalire al responsabile, al fine di prevenire comportamenti omertosi, il risarcimento è posto a carico di tutti i componenti della classe presenti in quell'aula nel momento in cui il danno si è prodotto.

Art. 16 - Mezzi di riproduzione grafica

I mezzi di riproduzione grafica sono utilizzati esclusivamente a scopo didattico e per finalità connesse con l'attività scolastica. Le modalità di accesso a tali mezzi sono indicate dal Dirigente Scolastico, tenuto conto dei criteri di utilizzazione e dei limiti finanziari e delle norme sul copyright.

Art. 17 - Utilizzo dei locali dell'Istituto in orario extra-scolastico

L'utilizzo dei locali della scuola in orario extra-scolastico è consentito per piccoli gruppi di studenti che devono svolgere attività di supporto allo studio e alla ricerca, in sintonia con le finalità dell'istituzione scolastica evidenziate nel POF. L'uso delle attrezzature nelle aule speciali e nei laboratori è subordinato alla presenza di almeno un insegnante che se ne assume la responsabilità. Il Dirigente scolastico può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione. Se da tale utilizzo derivassero dei danni, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 18 - Biblioteca di Istituto

La Biblioteca d'Istituto è aperta agli studenti, al personale docente e A.T.A., secondo l'orario comunicato all'inizio dell'anno scolastico. Un apposito regolamento disciplina la consultazione e il prestito dei libri.

Art. 19 - Utilizzo laboratori

L'uso dei laboratori e delle aule speciali è disciplinato da appositi regolamenti, per consentirne la fruizione al maggior numero possibile di utenti, sulla base delle esigenze espresse dai singoli docenti a inizio d'anno e secondo criteri di equilibrata ed efficiente distribuzione delle risorse.

Titolo II - La Partecipazione alla Comunità Scolastica

Art. 20 - Organi collegiali e Assemblee di classe degli studenti

1. Sono organi collegiali dell'Istituto i Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto, la Giunta Esecutiva, il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti e l'Organo di Garanzia previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. La composizione, la durata, l'elezione delle diverse componenti in seno agli organi collegiali e le relative attribuzioni sono stabilite dal D.lgs. 297/94 e dall'O. M. 215/1991 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ogni componente ha il diritto di diffondere le sue idee anche mediante l'uso di documenti. Il Consiglio di Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei documenti redatti dalle assemblee e dalle singole componenti. E' vietata qualsiasi forma di propaganda politica all'interno dei locali della scuola, fatta eccezione per la propaganda relativa alle elezioni degli organocollegiali.
3. Le assemblee di classe degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Le assemblee degli studenti costituiscono un'importante occasione di partecipazione democratica, per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, funzionale alla formazione culturale e civile degli alunni.
4. La richiesta delle assemblee di classe degli studenti con l'indicazione della data di convocazione e dell'ordine del giorno devono essere presentate dai rappresentanti degli alunni al Dirigente Scolastico, al collaboratore del DS o al coordinatore di plesso mediante l'apposito modulo con almeno tre giorni di preavviso corredato del nullaosta degli insegnanti in servizio nel giorno e nelle ore coinvolte. La richiesta è soggetta ad autorizzazione. I rappresentanti degli alunni dovranno redigere il verbale della riunione e consegnarlo al Coordinatore, che provvederà a farlo pervenire al Dirigente Scolastico. Il verbale sarà conservato in segreteria didattica.
5. L'assemblea di classe degli studenti è convocata dai rappresentanti degli alunni eletti, oppure da almeno la metà dei componenti della classe.
6. E' consentita una assemblea di classe, della durata massima di due ore, una volta al mese e non è ammessa nel primo e nell'ultimo mese di elezione.
7. All'assemblea di classe possono assistere il Dirigente Scolastico o gli insegnanti della classe.
8. L'assemblea di classe discute i problemi inerenti all'attività scolastica della classe e formula in tal senso proposte al Consiglio di Classe.
9. Sentito il Responsabile Servizio Prevenzione Protezione, in ordine all'individuazione di spazi idonei, nel rispetto delle norme di sicurezza, il Dirigente Scolastico concede l'Assemblea di Istituto. In difetto il Dirigente Scolastico concede, l'Assemblea dei rappresentanti di classe, in sostituzione di quella di Istituto. All'assemblea può partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore. L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

Art. 21 - Assemblee di classe dei genitori

L'assemblea di classe dei genitori è convocata dai genitori eletti nel Consiglio di Classe in orario extrascolastico. Se si svolge nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordati preventivamente col Dirigente Scolastico. L'assemblea di classe discute i problemi inerenti all'attività scolastica della classe e formula proposte in tal

sensu al Consiglio di Classe. Vi possono assistere, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti della classe.

Art. 22 - Assemblea di Istituto dei genitori

L'assemblea di Istituto dei genitori è convocata su richiesta del suo Presidente o dalla maggioranza del Comitato dei Genitori, o da un terzo dei genitori Classe in orario extrascolastico. Se l'assemblea si svolge nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordati preventivamente col Dirigente Scolastico. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno. Essa discute di problemi inerenti alla comunità scolastica dell'Istituto e formula proposte in tal senso al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto. All'assemblea possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti dell'Istituto.

Art. 23 - Comitato dei Genitori

I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe possono costituire un Comitato dei Genitori che elegge un Presidente e un Vice-Presidente. Il Comitato dei Genitori si riunisce su convocazione del suo Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Della riunione deve essere informato preventivamente il Dirigente Scolastico, il quale ha in ogni momento la facoltà di convocare il Comitato. Il Comitato dei Genitori discute i problemi inerenti alla comunità scolastica, prepara i lavori dell'assemblea di Istituto dei genitori e ne predispone l'ordine del giorno.

Art. 24 - Comitato studentesco

Sono componenti del Comitato Studentesco i Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d'Istituto, nella Consulta Provinciale Studentesca e nei Consigli di Classe.

Gli studenti hanno diritto ogni mese a due ore per riunirsi in Comitato Studentesco Classe in orario scolastico. Il Comitato esprime un Presidente ed un Segretario nonché un Direttivo.

Il Comitato Studentesco può trattare qualsiasi argomento interessante la vita degli studenti all'interno dell'Istituto, ma può anche spaziare su tematiche di attualità o con valenza formativa ed educativa. Il Comitato vuole essere strumento di partecipazione attiva e democratica degli studenti nella gestione della scuola. I pareri espressi dal Comitato possono essere proposti a tutti gli organi collegiali così da poter essere oggetto di discussione.

Il Comitato collabora attivamente con ogni gruppo interessato alle tematiche che si propone di discutere, con gli studenti e gli ex studenti, genitori, docenti e non docenti.

Titolo III - Visite Guidate a breve raggio e Viaggi d'Istruzione

Art. 25 - Regole generali

Le visite e i viaggi di istruzione vengono organizzati nel rispetto dei criteri definiti annualmente dal Consiglio di Istituto e nelle forme e nei contenuti con quanto previsto nel POF.

Le visite e i viaggi di istruzione sono autorizzati dal Dirigente Scolastico.

La commissione viaggi ha funzioni di coordinamento e organizzazione.

Art. 26 - Uscite brevi sul territorio

All'inizio di ogni anno scolastico la Scuola provvederà a richiedere a tutte le famiglie l'autorizzazione all'effettuazione di uscite brevi sul territorio. Tali uscite sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, in base alla programmazione dei Consigli di classe.

Le richieste di uscite devono essere programmate e presentate con congruo anticipo alla Segreteria ai fini organizzativi e burocratici.

Gli insegnanti accompagnatori devono uniformarsi sia alle disposizioni per la sorveglianza degli alunni, sia alle disposizioni concordate per la gestione economica.

Art. 27 - Procedura per i viaggi di istruzione

I viaggi d'istruzione di uno o più giorni devono essere approvati preventivamente dal Consiglio d'Istituto, nel termine massimo del 15 dicembre. Entro tale termine dovranno essere dunque programmati tutti i viaggi d'istruzione che, di regola, si svolgeranno nei mesi di marzo-aprile. Prima del 15 dicembre andranno confermati i viaggi d'istruzione di cui è stata verificata la fattibilità.

Le proposte di visite guidate e viaggi di istruzione presentate dalla Commissione alle classi devono contenere precise motivazioni culturali-formative, mete concordate, itinerario, mezzi di trasporto, date di effettuazione prevista, numero dei partecipanti, previsione di spesa, accompagnatori (di regola uno ogni quindici alunni) ed eventuali sostituti.

L'indicazione dei docenti accompagnatori è condizione indispensabile per la realizzazione del progetto.

L'adesione ai viaggi d'istruzione deve pervenire alla Commissione utilizzando i modelli predisposti entro la seconda settimana di novembre corredata dall'autorizzazione da parte dei genitori degli alunni, anche maggiorenni.

Alle classi del biennio è consentito un viaggio d'istruzione di un giorno per anno, alle classi terze è consentito un viaggio d'istruzione della durata massima di due giorni, alla quarte e alle quinte fino a cinque giorni anche all'estero. È opportuno che le classi interessate partecipino globalmente e che comunque il numero effettivo sia almeno uguale ai 2/3 della classe. Casi eccezionali possono prevedere una partecipazione meno numerosa purché il numero effettivo non scenda mai al di sotto della metà della classe;

Si avrà cura, per i viaggi di più giorni, di non superare il numero di 45 unità più gli accompagnatori, tenendo conto della tipologia del mezzo di trasporto e dei costi;

In presenza di alunno/i in situazione di handicap è necessario che il Consiglio di Classe definisca le modalità di accompagnamento e indichi il/i relativo/i docente/i fra i docenti di sostegno della classe.

Gli allievi che non partecipano al viaggio d'istruzione sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni. I docenti non accompagnatori prestano regolare servizio presso l'Istituto nelle classi in viaggio segnalando gli eventuali assenti.

La quota versata non può essere restituita salvo rimborso da parte dell'operatore turistico.

La ditta organizzatrice deve garantire la massima affidabilità e sicurezza relativa ai mezzi di trasporto, producendo la documentazione delle coperture assicurative;

Il costo di ciascun viaggio, inteso come trasporto, pernottamento e colazione, non può superare la quota definita dal Consiglio di Istituto.

Art. 28 - Modalità di esecuzione dei viaggi di istruzione

I consigli di classe, nella prima seduta aperta ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, devono esaminare e approvare le diverse proposte di viaggio.

Il coordinatore di classe provvederà a consegnare in segreteria i permessi firmati dai genitori dei partecipanti al viaggio.

La segreteria invierà alle agenzie di viaggio scelte dalla Commissione la richiesta di preventivi, e predisporrà un elenco dei viaggi prescelti, con le date, le classi e gli accompagnatori, da inserire nel giornale delle classi coinvolte e nell'albo in sala docenti.

Per l'effettuazione del viaggio di istruzione è indispensabile la disponibilità di un insegnante accompagnatore e di un insegnante supplente ogni 15 studenti.

La segreteria predispone, inoltre, la formalizzazione degli incarichi per i docenti accompagnatori che devono firmare l'incarico almeno cinque giorni prima della partenza.

Per tutta la durata del viaggio l'insegnante capogruppo deve tenere l'elenco dei partecipanti ed uniformarsi sia alle disposizioni per la sorveglianza degli alunni, sia alle disposizioni concordate per la gestione economica.

Ognuna delle componenti (commissione, accompagnatori, segreteria) non può in nessun caso svolgere mansioni attribuite ad altra componente.

Titolo IV - Regolamento di Disciplina

Le infrazioni al presente regolamento sono punite secondo le vigenti norme di legge. Al personale docente e ATA si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa in vigore. Agli allievi si applicano le sanzioni disciplinari previste dal regolamento di disciplina secondo il D.P.R. 249/98 e successive modificazioni.

Art. 29 - Principi in materia di sanzioni

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.

La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.

La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il conseguente tipo di sanzione da applicare.

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno: la riparazione non estingue la mancanza rilevata.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente al quale, a discrezione del Consiglio di classe, viene offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica civile che costituiscono prova di partecipazione e di condivisione dei valori educativi e di crescita.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Costituisce parte integrante della sanzione l'abbassamento del voto di condotta.

L'Istituto si impegna a dare sempre comunicazione scritta alla famiglia dei provvedimenti adottati nei confronti dello studente.

Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengono commesse all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curricolari, o durante le attività extracurricolari, integrative, connesse alle attività didattiche anche se organizzate dalla scuola in sedi diverse.

Al verificarsi di comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri in precedenza definiti, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

Il Consiglio di classe deve altresì cercare, anche attraverso la mediazione del coordinatore di classe, di evitare danni per lo studente derivanti dall'interdizione momentanea degli studi tenendo, per quanto possibile, un contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della comunità scolastica.

Art. 30 - Composizione e competenza disciplinare del Consiglio di Classe e di Istituto

Il Consiglio di classe opera in sede disciplinare con composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori. Il Consiglio di Istituto che opera in sede disciplinare può farlo in riunione pubblica, ma solo su richiesta formale e unanime di tutte le persone coinvolte nel procedimento. Alla riunione pubblica sono ammessi, ma senza diritto di parola, i rappresentanti dei genitori e degli studenti.

Tutti gli argomenti trattati, le opinioni espresse, i voti manifestati e le decisioni assunte in seno ai Consigli di classe ed al Consiglio di Istituto sono coperte da segreto d'ufficio, salvo le indispensabili esigenze di verbalizzazione e di trasparenza degli atti amministrativi.

Se il procedimento disciplinare riguarda un rappresentante della componente studentesca, ovvero il figlio di un rappresentante dei genitori, essi sono sostituiti, per il solo procedimento disciplinare in corso, dal primo dei non eletti. La mancata elezione di rappresentanti degli studenti o dei genitori non osta lo svolgimento delle attività disciplinari da parte dei due organi.

Il voto è segreto e la sanzione viene decisa e comminata a maggioranza assoluta dei voti validi e, in caso di parità dopo la seconda votazione, prevale il voto del Presidente.

Art. 31 - Disciplina e categorie delle mancanze

I comportamenti disciplinarmente sanzionabili sono violazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. I conseguenti provvedimenti sanzionatori tendono ad evidenziarne l'illegittimità, ad impedirne la ripetizione ed a favorirne la correzione, determinando la riparazione del danno se esistente. Il mancato rispetto del Regolamento d'istituto e degli impegni assunti con la firma del patto educativo di corresponsabilità comporta per lo studente l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire in sede di valutazione del profitto. La presente sezione del regolamento definisce quanto richiesto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 32 - Procedimento e sanzioni per violazioni lievi

comportamento	procedura e sanzioni	organo competente
Ritardi immotivati ripetuti	Il Consiglio di classe delibera il voto 7 in condotta e/o l'esclusione alla partecipazione di visite o viaggi di istruzione.	Consiglio di classe.
Assenza o ritardo ingiustificato ripetuti (>di 2 nel periodo)	Il Consiglio di classe delibera il voto 7 in condotta e/o l'esclusione alla partecipazione di visite o viaggi di istruzione	Consiglio di classe.
Disturbo occasionale durante le lezioni	Richiamo verbale	Docente
Disturbo reiterato durante le lezioni.	Richiamo verbale e nota disciplinare sul registro di classe.	Docente (che provvede al controllo della firma del genitore)
Utilizzo, non autorizzato, del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici (es. mp3, videogiochi portatili, ecc.) durante le attività didattiche.	Richiamo verbale. Nota disciplinare sul registro di classe. Richiesta di consegna del telefono del telefono privo di carta SIM e consegna al DS o suo delegato. Riconsegna del telefono ai genitori. L'uso reiterato del telefono cellulare comporta una riduzione del voto di comportamento (del. n. 40 del 31 gennaio 2023)	Docente. Dirigente scolastico
Uso delle tecnologie per copiare	Annullamento della prova. Nota disciplinare sul	Docente

o trarre da altre fonti non consentite e in modo fraudolento informazioni in occasione di verifiche o produzioni di documenti soggetti a valutazione	registro di classe. Ritiro del telefono o del device privo di carta SIM e consegna al DS o suo delegato. Riconsegna del telefono ai genitori. L'annullamento della prova comporta la impossibilità di ripetizione della stessa.	
Uso di un linguaggio inappropriato: turpiloquio, blasfemia	Nota disciplinare sul registro di classe.	Docente
Fumare all'interno dell'istituto e pertinenze	Nota disciplinare sul registro di classe; in caso di reiterazione. Applicazione delle sanzioni amministrativo-pecuniarie vigenti.	Referente al controllo del fumo. Personale della scuola.
Abbandono non autorizzato della lezione	Nota disciplinare sul registro di classe. Segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente

Art. 33 - Procedimento e sanzioni per violazioni gravi

Comportamento	Procedura e sanzioni	Organo competente
Comportamenti reiterati tali da aver determinato l'irrogazione di 3 o più note disciplinari	Segnalazione sul registro di classe. Sospensione da 1 a 3 giorni	Docente, Consiglio di classe
Reiterata violazione del divieto di fumo	Segnalazione sul registro di classe. Sospensione da 1 a 3 giorni	Docente, Consiglio di classe
Abbandono dell'edificio scolastico senza permesso	Segnalazione sul registro di classe. Sospensione da 1 a 5 giorni.	Docente, Consiglio di classe
Reiterato uso delle tecnologie per copiare o trarre da altre fonti non consentite e in modo fraudolento informazioni in occasione di verifiche o produzioni di documenti soggetti a valutazione	Annullamento della prova. Segnalazione sul registro di classe. Sospensione da 3 a 5 giorni. L'annullamento della prova comporta l'impossibilità di ripetizione della stessa	Docente, Consiglio di classe.
Falsificazione di firme e alterazione di risultati scolastici.	Segnalazione sul registro di classe. Sospensione da 3 a 5 giorni	Docente, Consiglio di classe.
Comportamenti lesivi della dignità dei compagni e delle loro famiglie	Segnalazione sul registro di classe. Sospensione da 3 a 5 giorni	Docente, Consiglio di classe.
Comportamenti lesivi della dignità e del ruolo del Dirigente scolastico, del docente e del personale non docente	Segnalazione sul registro di classe. Sospensione da 3 a 5 giorni	Docente, Consiglio di classe
Mancato rispetto delle strutture, dei locali e dell'ambiente scolastico.	Segnalazione sul registro di classe. Sospensione da 3 a 5 giorni	Docente, Consiglio di classe.
Offese alla razza, religione, ideologia politica, alla disabilità	Segnalazione sul registro di classe. Sospensione da 3 a 8 giorni.	Docente, Consiglio di classe.
Inosservanza colposa delle norme di sicurezza e creazione di situazioni pericolose per sé e per gli altri. Comportamenti inadeguati nei laboratori e in palestra. Rimozione della segnaletica sulla sicurezza o attivazione immotivata di	Segnalazione sul registro di classe. Sospensione da 5 a 10 giorni.	Docente, Consiglio di classe.

allarmi. Inosservanza delle norme di istituto per il contenimento del contagio da Sars- Cov2		
Uso delle tecnologie con violazione della privacy: effettuazione di foto e filmati non autorizzati.	Segnalazione sul registro di classe. Sospensione da 5 a 10 giorni.	Docente, Consiglio di classe.
Danni lievi a persone	Segnalazione sul registro di classe. Sospensione da 5 a 10 giorni.	Docente, Consiglio di classe.
Assunzione di alcool e sostanze vietate nei locali della scuola e in viaggio di istruzione. Detenzione di oggetti pericolosi.	Segnalazione sul registro di classe. Sospensione da 7 a 12 giorni. Oltre alla sanzione si provvede alla segnalazione alle forze dell'ordine.	Docente, Consiglio di classe. Dirigente
Pubblicazione e diffusione, anche sul web, di foto e filmati non autorizzati.	Segnalazione sul registro di classe. Sospensione da 7 a 12 giorni. Oltre alla sanzione si provvede alla segnalazione alle forze dell'ordine.	Docente, Consiglio di classe. Dirigente
Minacce circostanziate alle persone	Segnalazione sul registro di classe. Sospensione da 7 a 12 giorni.	Docente, Consiglio di classe.

Art. 34 - Procedimento e sanzioni per violazioni gravissime.

comportamento	procedura e sanzioni	organo competente
Atti vandalici: danni dolosi arrecati ai locali, alle strutture, agli arredi, ai dispositivi di sicurezza.	Segnalazione sul registro di classe. Sospensione dalle lezioni per un periodo da 15 giorni al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dagli scrutini e la non ammissione all'esame di stato. Oltre alla sanzione si provvede alla segnalazione alle forze dell'ordine.	Docente, Dirigente Scolastico. Consiglio di Istituto.
Violenza fisica dolosa	Segnalazione sul registro di classe. Sospensione dalle lezioni per un periodo da 15 giorni al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dagli scrutini e la non ammissione all'esame di stato. Oltre alla sanzione si provvede alla segnalazione alle forze dell'ordine.	Docente, Dirigente Scolastico. Consiglio di Istituto.
Detenzione di armi o materiale pericoloso e nocivo, furti, molestie sessuali, spaccio di sostanze stupefacenti	Segnalazione sul registro di classe. Sospensione dalle lezioni per un periodo da 15 giorni al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dagli scrutini e la non ammissione all'esame di stato. Oltre alla sanzione si provvede alla segnalazione alle forze dell'ordine.	Docente, Dirigente Scolastico. Consiglio di Istituto.

In contemporanea presenza di più violazioni viene irrogata la sanzione più pesante. Per quanto concerne la reiterazione di comportamenti sanzionabili si tiene conto del comportamento dell'intero anno scolastico e la relativa sanzione viene incrementata di un terzo ad ogni successiva contestazione. Ove il fatto costituente violazione sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'Istituto, presenterà denuncia all'Autorità Giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 codice penale.

Art. 35 - Le procedure di irrogazione dell'allontanamento dalla scuola

I provvedimenti disciplinari vengono irrogati in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità. Il Coordinatore di Classe contesta l'infrazione disciplinare all'alunno attraverso il modulo predisposto a disposizione in Segreteria. L'alunno, entro le 24 ore successive, può presentare difesa scritta, eventualmente controfirmata dai genitori. Ricevuta la difesa, il Dirigente Scolastico riunisce il Consiglio di Classe competente in composizione allargata in funzione disciplinare. Del provvedimento adottato saranno informati i genitori. In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente Scolastico può prendere, dopo aver avvisato tempestivamente la famiglia dell'alunno, provvedimenti provvisori.

Art. 36 - Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia dell'Istituto ha la seguente composizione:

- il Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente dell'Organo di Garanzia;
- un Docente membro effettivo designato dal Consiglio di Istituto e un docente supplente di altro Consiglio di classe;
- uno studente membro effettivo designato dal Consiglio di Istituto tra i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di classe e uno studente supplente di altro Consiglio di classe
- un genitore membro effettivo designato dal Consiglio di Istituto tra i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe e un genitore supplente di altro Consiglio di classe.

Sono ineleggibili nell'Organo di Garanzia i componenti del Consiglio di Istituto, al fine di garantire la piena imparzialità di giudizio dell'Organo.

Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria dal componente supplente.

I genitori e gli studenti componenti dell'Organo di garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti al loro stesso Consiglio di classe al fine di garantire la piena imparzialità di giudizio dell'Organo.

Gli insegnanti componenti dell'Organo di garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi appartenenti allo stesso Consiglio di classe ovvero propri studenti al fine di garantire la piena imparzialità di giudizio dell'Organo.

Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

L'Organo di Garanzia resta in carica tre anni. All'inizio di ciascun anno scolastico si effettueranno le sostituzioni necessarie. Fino alla designazione dei nuovi componenti restano in carica i precedenti componenti al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

Per il funzionamento dell'Organo di Garanzia si stabilisce che già dalla prima convocazione delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è segreto. Nella votazione non è ammessa l'astensione e in caso di parità si ripropone una seconda votazione. In caso di parità alla seconda votazione

Nelle votazioni in materia di legittimità e di competenza, anche tenuto conto del presente regolamento di istituto, se anche la seconda votazione ha esito di parità prevale il voto del Dirigente.

Le sedute sono verbalizzate su apposito registro.

La convocazione ordinaria dell'Organo di garanzia da parte del Dirigente Scolastico può essere fatta con un preavviso di tre giorni. In casi eccezionali e urgenti, la stessa può avvenire in un tempo ridotto che si definisce in un giorno.

Entro 7 giorni dalla prima convocazione il procedimento deve concludersi e deve essere data comunicazione scritta dell'esito del ricorso ai soggetti interessati nei tre giorni successivi. La durata massima del procedimento, dalla prima udienza dell'Organo di garanzia è fissata in dieci giorni.

Per le competenze, i termini di ricorso, ecc. il presente disciplinare rimanda al dettato del D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e del D.P.R. n.235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Titolo V - Pubblicità e Norme Finali

Art. 37 - Norme finali

Il presente Regolamento è stato redatto con la partecipazione/consultazione delle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica. Ogni componente, nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, si impegna a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 38 - Altri regolamenti

Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto, quali:

- a) il Patto educativo di corresponsabilità;
 - b) i regolamenti per l'utilizzo dei laboratori, delle aule speciali e delle palestre e della biblioteca
- che sono adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità Scolastica.

Art. 39 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di legge e le disposizioni ministeriali relative; in caso di contrasto con disposizioni di legge, le norme qui contenute devono considerarsi inapplicabili.

Art. 40 - Approvazione e revisione regolamento

Il regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri, su proposta del Collegio dei Docenti. La votazione si svolge per alzata di mano, prima su ciascun articolo e poi sull'intero regolamento. Se un articolo del regolamento non ottiene la prescritta maggioranza, l'articolo deve essere sostituito. Se la votazione finale ha avuto esito negativo, il regolamento non può essere ripresentato nell'identico testo prima di tre mesi. Le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni degli articoli del presente regolamento, successive alla sua approvazione, sono approvate dal Consiglio di Istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri su richiesta del Dirigente Scolastico oppure su proposta dei 2/3 del Collegio dei Docenti, o del Comitato Studentesco, o del Comitato dei Genitori, o del personale A.T.A. La votazione si svolge per alzata di mano su ogni singolo emendamento. Se un emendamento è stato respinto, non può essere ripresentato nell'identico testo prima di tre mesi. Il presente art. 38 deve essere approvato per primo.

Art. 41 - Entrata in vigore e pubblicazione del regolamento

Il regolamento entra in vigore dal giorno dell'approvazione del Consiglio di Istituto. Copia del regolamento è depositata in Presidenza, in Segreteria, in Sala insegnanti, esposto nelle aule e consultabile sul sito internet dell'Istituto. Alla lettura e discussione del presente regolamento sono dedicati dei periodi nella prima parte dell'anno scolastico. I genitori che iscrivono i figli all'Istituto accettano integralmente il presente Regolamento. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare il regolamento dell'Istituto.